

4. L'ATTIVITÀ SVOLTA: IL SETTORE ELETTRICO

INTRODUZIONE

L'approvazione del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito dlgs. n. 79/99), ha modificato in modo sostanziale il mercato dell'industria elettrica nazionale. Coerentemente con il mandato contenuto nella legge n. 481/95 che attribuisce all'Autorità compiti di promozione della concorrenza e di apertura del mercato, l'azione dell'Autorità è stata caratterizzata dall'adozione di provvedimenti tesi alla realizzazione di un'effettiva liberalizzazione del settore elettrico.

In primo luogo sono state stabilite nuove regole per disciplinare l'accesso degli operatori alla rete. Con il provvedimento 18 febbraio 1999, n. 13, l'Autorità ha infatti deciso le tariffe di vettoriamento e fissato le modalità tecniche ed economiche per consentire ai clienti idonei di richiedere il trasporto dell'energia elettrica (l'argomento è stato ampiamente trattato nella *Relazione annuale* del 1998).

La creazione di un mercato concorrenziale presuppone che vengano separate le attività pertinenti a diversi stadi della filiera. A tal fine l'Autorità, con delibera 11 maggio 1999, n. 61, ha stabilito nuove regole per la separazione contabile e amministrativa per gli operatori elettrici e per quelli che operano congiuntamente nel settore elettrico e in altri settori. Le nuove regole si applicano altresì al Gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito Grtn S.p.A.), all'Acquirente Unico e ai rivenditori di energia elettrica.

Con le delibere 26 maggio 1999, n. 78, e 30 giugno 1999, n. 91, l'Autorità ha definito le clausole minime da inserire nei contratti bilaterali e individuato le varie categorie di soggetti che hanno diritto alla qualifica di cliente idoneo. Sempre con delibera n. 91/99 è stato istituito l'elenco dei clienti idonei.

A seguito di segnalazioni presentate dai produttori di energia elettrica, in data 8 giugno 1999, con delibera n. 82, l'Autorità ha modificato il sistema dei prezzi di cessione delle eccedenze di energia prodotta da impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza fino a 3MW precedentemente stabilito con delibera 22 dicembre 1998, n. 162.

Per quanto riguarda la trasmissione, nel giugno 1999, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha inviato all'Autorità uno schema di decreto per la determinazione dell'ambito della rete di trasmissione nazionale. Con delibera 24 giugno 1999, n. 86, l'Autorità, nell'esprimere il parere richiesto, ha formulato le proprie osservazioni e proposte con riferimento ai diversi articoli del citato schema di decreto. Con la delibera 16 novembre 1999, n. 157, l'Autorità ha invece fissato il finanziamento del Grtn S.p.A. Tale finanziamento non comporta aumenti della tariffa elettrica in vigore.

Sempre al fine di promuovere la concorrenza e la liberalizzazione del settore, l'Autorità, con delibera 9 novembre 1999, n. 158, ha stabilito che i contratti di durata annuale debbano contenere una clausola che contempra il riconoscimento al cliente idoneo della facoltà di recesso unilaterale, con onere di preavviso all'impresa distributrice non superiore ad un mese, nel caso in cui, anche in vigenza di contratto, il cliente abbia acquisito la qualifica di cliente idoneo.

Le regole per le importazioni di elettricità sono state definite dall'Autorità con una serie di provvedimenti (delibere 28 ottobre, 11 novembre, 3 dicembre e 16 dicembre 1999 rispettivamente n. 162, n. 172, n. 1809 e n. 182) in base ai quali vengono disciplinate le modalità e le condizioni delle importazioni, nonché le procedure che il Grtn S.p.A. deve seguire per la verifica di ammissibilità delle richieste di importazione per l'anno 2000 e per la conseguente assegnazione della capacità di interconnessione disponibile per il mercato libero.

I provvedimenti più significativi adottati dall'Autorità nel corso del 1999 riguardano la riforma delle tariffe dell'energia elettrica (provvedimenti 31 dicembre 1999, n. 204 e n. 205). Tali provvedimenti hanno anche determinato una parziale modifica dei compiti della Cassa conguaglio per il settore elettrico.

Nella determinazione del nuovo regime tariffario per la fornitura dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato (delibera n. 204/99) l'azione dell'Autorità si è basata sul principio della rispondenza delle tariffe ai costi e alla qualità del servizio ricevuto.

In sintesi gli aspetti principali della riforma riguardano, tra gli altri:

- la riduzione delle tipologie di utenza: si è passati da cinquantadue a nove classi tariffarie;
- la possibilità per le imprese distributrici di formulare opzioni tariffarie rispondenti alle specifiche esigenze degli utenti. Tali opzioni dovranno essere approvate dall'Autorità ed offerte senza discriminazioni a tutti li utenti della stessa tipologia di utenza;
- l'ampliamento della gamma di scelta della potenza elettrica impegnata, con l'introduzione, per l'utenza domestica, di multipli di 1,5 kW fino a 6; e di 10 kW ed oltre per multipli di 5;
- il collegamento tra i livelli tariffari e i livelli di continuità del servizio in modo tale da promuovere il miglioramento soprattutto nelle zone con livelli di qualità più bassi.

La tariffa unica nazionale è stata mantenuta pur introducendo elementi di flessibilità e imprenditorialità coerenti con il processo di graduale liberalizzazione dell'offerta di energia elettrica.

Con la delibera n. 205/99 l'Autorità ha definito la regolazione dei prez-

zi di cessione dell'energia elettrica dai produttori ai distributori, nonché definito il corrispettivo per il trasporto sulla rete di trasmissione nazionale e sulle reti di distribuzione dell'energia elettrica acquistata dalle imprese distributrici per la fornitura dei clienti del mercato vincolato.

Nel corso del 1999 l'Autorità ha altresì svolto attività di accertamento tecnico e verifica degli impianti.

I primi provvedimenti dell'Autorità per l'anno 2000 riguardano il Grtn S.p.A.

In ottemperanza con quanto previsto all'art. 3 del dlgs. n. 79/99, con delibera 9 marzo 2000, n. 52, l'Autorità ha emanato le direttive al Grtn S.p.A. per l'adozione di regole tecniche in materia di progettazione e funzionamento degli impianti di generazione, delle reti di distribuzione, delle apparecchiature direttamente connesse, dei circuiti di interconnessione e delle linee dirette, al fine di garantire la più idonea connessione alla rete di trasmissione nazionale, nonché la sicurezza e la connessione operativa tra le reti. Con delibera 29 marzo 2000 n. 63, l'Autorità ha determinato la misura del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale dovuto al Grtn S.p.A. per il finanziamento delle proprie attività nell'anno 2000.